



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874 fax 0985 8874109

ORDINANZA n. 145

Belvedere M.mo 07/07/2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- con decreto n. 32/11 emesso dal Tribunale di Cosenza – Sezione Misure di Prevenzione -in data 30.03.2011, confermato con decreto n. 22/2013 emesso in data 28.09.2012 dalla Corte di Appello di Catanzaro e divenuto irrevocabile in data 22.04.2014 a seguito di sentenza della Corte Suprema di Cassazione, è stata disposta la confisca, dei seguenti beni immobili: immobile sito in Belvedere Marittimo (CS) , Via G. Fortunato n. 188 identificato al Foglio 22 p.la 246 subb. 18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, tutti di tipo abitativo economico;
- che il Tribunale di Cosenza ha disposto, in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. N. 7/2010 effettuata in data 13.07.11 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Cosenza Reg. Gen. N. 19632 Reg. Part. 13603;
- che con decreti emessi in data 13.04.16 e 22.03.16, dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del Direttore Dott. Postiglione, acquisti al protocollo comunale con i n. ri 6082 del 5.06.16 e 4311 del 31.03.16, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, è stata disposta l'assegnazione dei suddetti immobili al Comune di Belvedere Marittimo;
- che con decreto emesso in data 02.02.17, dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del Direttore Dott. Postiglione, acquisito al protocollo comunale con il n. 1540 del 3.02.17, i suddetti beni, su richiesta dell'Ente del 13.09.16 prot. 12165, sono stati destinati a finalità sociali;
- che la sig.ra Lidia Bogdan, nata a Dornesti (Romania) il 9/04/1975, residente in Belvedere Marittimo (CS), Via Rocca n. 10, con due figlie, di cui una minore, abita in un alloggio concesso in comodato d'uso gratuito dal sig. Antonio Impieri, ma a seguito di diffida del proprietario dell'abitazione, è costretta ad abbandonare detta abitazione senza un'alternativa abitativa;
- che la sig.ra Bodgan con lettera del 22/03/2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente nella medesima data con prot. 3679, ha chiesto, motivando il suo stato di necessità, la concessione, anche in modo temporaneo, di un alloggio;

RILEVATO che il nucleo familiare della sig.ra Lidia Bogdan, composto da una figlia minore ed una maggiorenne con lei convivente, non ha un'alternativa abitativa in considerazione della sua situazione di grave indigenza;

VISTA la relazione redatta dall' assistente sociale in data 30/05/2017, prot. n. 7570/E, nella quale viene analizzata e descritta la situazione socio-economica del nucleo familiare di che trattasi ed evidenziata la difficoltà della Bogdan a trovare un alloggio ai prezzi di mercato data la sua situazione economica;

ATTESO che occorre provvedere a dare un alloggio alla famiglia in parola, ai sensi della L.R. n. 5 del 26/01/1987 (art.11 in particolare) e del relativo Regolamento di attuazione di cui alla Delibera di C.R. n. 491 del 18/10/1989 capo IV (prestazioni a carattere straordinario ed urgente a favore di famiglie senza tetto);

RITENUTO lo stato di necessità della famiglia in parola, rientrante nel concetto " danno grave alla persona" per situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona per come previsto dall' art. 2 della Costituzione, volendo includere anche quei contesti che minacciano solo indirettamente l' integrità fisica dei soggetti tra i quali deve essere ricompreso il diritto all' abitazione di che trattasi;

DATO ATTO che questo Ente dispone di un immobile confiscato ed assegnato dall' Agenzia Nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con decreto n. 32/11 emesso dal Tribunale di Cosenza – Sezione Misure di Prevenzione -in data 30.03.2011, e che è identificato nel NCEU al Foglio n. 22 particella 246;

DATO ATTO, inoltre, che l' alloggio sito nel fabbricato sopra citato, identificato con il subalterno n. 22, piano terzo, risulta libero;

TENUTO conto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la delibera n. 33/2009/PAR ha affermato, con riferimento alla cessione gratuita di un immobile comunale, come questa non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio proprio *perché "non reca alcuna entrata all'ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l'ente"*;

VISTA la necessità e l' urgenza inderogabile di intervenire con un provvedimento idoneo ad assegnare l' alloggio sopra citato per un periodo temporaneo;

VISTI gli artt. 50 co. 2, T.U.L.L. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto comunale

VISTA la normativa vigente

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, di

1. Assegnare temporaneamente alla sig.ra Lidia Bogdan, nata a Dornesti (Romania) il 9/04/1975, residente in Belvedere Marittimo (CS), Via Rocca n. 10, l' alloggio facente parte del fabbricato sito in Via G. Fortunato 188 ed identificato nel NCEU al Foglio n. 22 particella 246 e precisamente identificato con il subalterno n.22 piano terzo;
2. La destinataria dell' alloggio vi abiterà e custodirà i beni con la diligenza del buon padre di famiglia. La stessa, inoltre, dovrà intestarsi tutte le utenze (Enel, Acqua, TARSU etc) entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza.
3. Sono a carico dell' assegnataria gli oneri per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione dell'immobile, gli oneri condominiali nonché la pulizia e il mantenimento delle parti comuni.
4. La signora Bogdan dovrà corrispondere al Comune un canone mensile privilegiato equamente determinato in di € 100,00;
5. Qualora con provvedimento giudiziario dovesse essere revocata la confisca dei suddetti beni, l' assegnataria dovrà lasciare liberi da persone e/o cose gli immobili entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del Comune e la presente ordinanza si riterrà revocata;

6. Per formalizzare la concessione dell' alloggio dovrà essere stipulato relativo contratto d'uso a titolo oneroso, allegato per farne parte integrante e sostanziale della presente O.S., e redigere il relativo verbale di consegna dell' immobile.

La presente Ordinanza sarà trasmessa a :

- 1) al signor Prefetto;
- 2) al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo;
- 3) al Comando di Polizia Locale- sede;
- 4) all' ATERP Cosenza – Ufficio Inquilinato e Rapporti Locativi;
- 5) al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune- sede;
- 6) all' Albo Pretorio Online- sede.



Il Sindaco

Ing. Enrico Granata

**COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO**

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874 fax 0985 8874109

Contratto d'uso a titolo oneroso

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

Il Comune di Belvedere Marittimo, con sede in Belvedere Marittimo (CS), Via Maggiore Mistorni, C.F.: 00346830789, in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Enrico Granata, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 21.11.57, C.F.: GRNNRC57S21A773K, (Concedente)

Concede

Lidia Bogdan, nata a Dornesti (Romania) il 9/04/1975, residente in Belvedere Marittimo (CS), Via Rocca n. 10, C.F.: BGDLDI75D49Z129L, (concessionari)

che accettano, l'uso dell'immobile sito in Belvedere Marittimo (CS), Via g. Fortunato n. 188, identificato al foglio di mappa n. 22, particella n. 246, subalterno n. 22, piano terzo, nello stato in cui si trova, alle seguenti condizioni:

- 1) La concessione è a titolo oneroso e la sig.ra Bogdan pagherà un canone annuo di €. 1.200,00, da corrispondere con bollettino postale sul cc n. 12567897 intestato a "Comune di Belvedere Marittimo Servizio di Tesoreria", in rate mensili di €. 100,00, entro il 5 di ogni mese.
- 2) All'atto dell'immissione in possesso dell'immobile, verrà redatto l'inventario dei mobili ivi presenti e la descrizione dello stato dell'appartamento.
- 3) Il diritto d'uso dell'immobile ha carattere personale e pertanto non può formare oggetto di disposizione testamentaria o di cessione in uso a terzi.
- 4) Non è altresì ammesso alcun atto che comporti trasferimento del diritto, né volontario né coattivo.
- 5) Il diritto comporta la sola possibilità di servirsi della cosa per provvedere al bisogno dell'alloggio per sé e per la propria famiglia. È pertanto vietato utilizzare l'immobile per altri scopi ed è vietato l'uso e l'abitazione da parte di persone esterne al nucleo familiare dei concessionari
- 6) La signora Bogdan è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia a conservare la sostanza della cosa e non abusarne.
- 7) la concessionaria è, inoltre, tenuta alle riparazioni ordinarie ed al pagamento degli oneri accessori, nonché alle straordinarie. Alla scadenza del termine del diritto d'uso

dell'immobile gli stessi sono obbligati alla restituzione della cosa nello stato in cui l'avevano ricevuta ed in mancanza dovranno pagarne il valore e risarcire i danni.

8) La sig.ra Bogdan è altresì, tenuta a pagare le imposte, i carichi annuali e gli altri pesi che gravano l'unità immobiliare oggetto del presente contratto. La stessa, inoltre, dovrà intestarsi tutte le utenze (Enel, Acqua, TARSU etc) entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della ordinanza sindacale di assegnazione di cui la presente scrittura è parte integrante.

9) Sono a carico della sig.ra Bogdan gli oneri condominiali nonché la pulizia e il mantenimento delle parti comuni.

10) La sig.ra Bogdan non potrà apportare né modifiche né tanto meno migliorie ed addizioni senza il consenso scritto del concedente e previe le prescritte autorizzazioni amministrative. Al termine del presente contratto la concessionaria non dovranno prelevare le eventuali migliorie ed addizioni apportate all'unità immobiliare ed espressamente rinunciano sin d'ora a ogni qualsivoglia indennità.

11) Il diritto d'uso dell'immobile in favore della sig.ra Bogdan avrà inizio il giorno pubblicazione della ordinanza sindacale di assegnazione di cui la presente scrittura è parte integrante e durerà per un anno solare prorogabile solo per altro anno. E comunque la concessione in uso non potrà avere una durata superiore a due anni.

12) Il diritto s'estinguerà anche anteriormente alla scadenza ed in modo immediato qualora con provvedimento giudiziario dovesse essere revocata la confisca del suddetto bene immobile. In tal caso i concessionari dovranno lasciare liberi da persone e/o cose gli immobili entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del Comune e la presente scrittura privata si intenderà risolta.

13) Le spese della presente scrittura privata e quelle successive ed occorrenti sono a carico della sig.ra Bogdan.

17) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rinvia al codice civile e alle leggi in materia.

Belvedere Marittimo, 07/07/2017

L.C.S.

Il Sindaco (ing. Enrico Granata)



Bogdan Lida

